

SANDRA WINKLER*

*L'impatto delle nuove tecnologie sul diritto della famiglia***

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Vita di coppia e mondo digitale. - 3. Diritti dei minori e mondo digitale. - 4. Riflessioni conclusive.

1. *Introduzione*

L'era digitale sta comportando profonde trasformazioni della società e conseguentemente anche significativi cambiamenti nel diritto¹. In particolare, nel presente contributo si tenterà di riflettere in quale maniera l'impatto delle nuove tecnologie influisca sul diritto della famiglia. Richiamando i principali istituti giuridici disciplinati dal diritto di famiglia si tenterà di osservare in quale modo le nuove tecnologie abbiano influenzato le dinamiche familiari. Trattasi di riflessioni di carattere generale, che stante il comune quadro dei principi fondamentali garantiti alla persona nello spazio europeo, possono serenamente sovrapporsi alle realtà di differenti ordinamenti giuridici europei, sicché i rinvii normativi saranno circoscritti ai condivisi principi e valori sovranazionali.

Così come è accaduto per molti altri settori, era del tutto prevedibile che le nuove tecnologie avrebbero influito in maniera sì pregnante anche sulle dinamiche familiari. Infatti, lo sviluppo tecnologico, e nello specifico quello dei nuovi media, sta comportando grandi cambiamenti nella quotidianità della vita familiare e nei rapporti familiari di cui tale vita si

* *Professoressa Associata di Diritto di famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Rijeka.*

** *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review. Il presente saggio è stato finanziato dall'Università di Rijeka nell'ambito del progetto UNIRI-DRUSTV-18-252 "Aspetti giuridici della trasformazione digitale della società".*

¹ Un importante punto di partenza nell'approccio a tali tematiche è offerto da *Il diritto dell'era digitale*, a cura di G. Pascuzzi, Il Mulino, Bologna, 2016.

compone². Dopo un anno di vita trascorso nell'emergenza sanitaria è quasi superfluo rimarcare come tutto ciò sia ancora più presente nella realtà della pandemia. Dall'inizio dell'emergenza causata dal Covid-19 un'improvvisa accelerazione dell'utilizzo degli strumenti digitali ha portato ad un'intensificazione quasi inverosimile della realtà virtuale che di questi tempi più che affiancarsi, si sostituisce alla realtà fisica.

Per quel che qui interessa, non v'è ambito del diritto di famiglia che si possa dire dispensato da tali cambiamenti. Precisamente, si fa riferimento alle relazioni di coppia, ai rapporti tra genitori e figli, alla protezione dei diritti dei minori, ma anche all'ambito dei rapporti patrimoniali o del diritto al mantenimento.

Posto che le nuove tecnologie impattano i rapporti familiari in modi davvero molto diversi tra loro, lo scopo primario di questo scritto è proprio quello di indagare sulle conseguenze che ne derivino nell'ambito giusfamiliare. Tutto ciò si presenta come una chiave di lettura prodromica al tentativo di fondo di rispondere al quesito più importante e cioè se da un punto di vista giuridico le regole esistenti continuino ad essere valide ed in che modo vadano interpretate alla luce delle nuove tecnologie che influenzano i rapporti nella famiglia. Detto altrimenti: l'incedere delle nuove tecnologie implica l'emanazione di nuove regole? L'avvento dell'era digitale porta al ripensamento dei diritti? In buona sostanza: le nuove tecnologie conducono alla nascita di nuovi e diversi diritti?

Posto che gli istituti giuridici del diritto di famiglia sono messi alla prova dell'era digitale, prima ancora di individuare quali siano le conseguenze cui tali cambiamenti conducono nei singoli ordinamenti giuridici, è necessario riconoscere su di un piano astratto in che modo stia avvenendo questa interazione tra tecnologia e diritto di famiglia e quali ne siano i *pro et contra*, ammesso che sia possibile pervenire ad una distinzione così netta tra gli effetti positivi e quelli negativi.

Occorre partire da alcuni esempi che saranno d'aiuto nel riconoscere anzitutto di quali situazioni concrete si tratti.

² L'argomento oggetto di trattazione esige anche ricerche di carattere interdisciplinare al fine di meglio comprendere le dinamiche sottese a tali cambiamenti. Si rinvia pertanto a P. AROLDI, *famiglie connesse. Social network e relazioni familiari online*, Media Education - Studi, ricerche, buone pratiche, Vol. 6, n. 1, anno 2015, pp. 1-17. Disponibile online su: <http://riviste.erickson.it/med>

2. *Vita di coppia e mondo digitale*

In primo luogo effetti tecnologici tanto positivi, quanto negativi riguardano le dinamiche delle coppie. Infatti, se ne può osservare l'impatto nelle diverse fasi del rapporto. Nella fase iniziale del rapporto pare interessante fare riferimento ai servizi di c.d. *online dating*. Trattasi di siti e/o applicazioni *online* che permettono di realizzare incontri virtuali³. Incontri che potrebbero risultare nel coinvolgimento affettivo dei soggetti, il quale coinvolgimento tuttavia potrebbe essere il risultato anche di false aspettative fondate su un errore di fondo e di fatto circa le caratteristiche del soggetto che fruisce dei servizi offerti dal sito di incontri. La fruizione di tali servizi è aumentata molto in tempi di covid-19 stante la forte limitazione degli spostamenti e di conseguenza la rilevante diminuzione di incontri fisici che potenzialmente potrebbero far nascere una relazione amorosa. Ancora, potrebbe trattarsi che gli utenti del servizio non siano di stato libero e che nell'assenza di percezione dell'incontro reale si lascino andare nella vita virtuale a rapporti e promesse che poi non intendano mantenere. Tutto ciò potrebbe portare a promesse e/o rotture che potrebbero pregiudicare anche altri rapporti familiari⁴.

Benché il discorso ivi intrapreso richieda la consapevolezza della necessità di procedere ad un'indagine multidisciplinare, non disponendo delle competenze necessarie, ci si limiterà ad invitare chi legge a riflettere sul fatto che nelle scienze psicologiche si studia a fondo la diversa natura dei rapporti affettivi personali nati da una conoscenza "dal vivo" rispetto a quelli sorti in un primissimo momento attraverso l'uso mediato della tecnologia. Usando dei termini senz'altro approssimativi rispetto agli studiosi di tale materia, in buona sostanza va osservato come la proiezione che si ha dell'individuo con il quale si intraprende una relazione mediante una comunicazione *computer-mediated* diviene sì potente che la persona reale di cui ci si è costruiti tale proiezione non può reggere il confronto⁵.

³ Nel dettaglio su siti di incontri, fidanzamenti, matrimonio ed Internet si veda S. NARDI, *La famiglia e gli affetti nell'era digitale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

⁴ Sul punto si veda A. MORACE PINELLI, *L'infedeltà virtuale*, in <https://www.rivistafamiglia.it/2019/05/27/infedelta-virtuale>.

⁵ Sul punto si invita a leggere attentamente C. EICHENBERG, J. HUSS, C. KÜSEL, *From Online Dating to Online Divorce: An Overview of Couple and Family Relationships Shaped Through Digital Media*, Contemp. Fam. Ther., Springer, 2017, 39, p. 249 ss.

Proseguendo, si può poi spostare l'attenzione sul ruolo che la tecnologia riveste durante l'esistenza del rapporto di coppia. Tale ruolo può essere considerato duplice: da un lato esso è positivo in quanto può aiutare nell'organizzazione della vita quotidiana della famiglia e ciò in particolare quando vi sia una distanza fisica tra i *partner*. La nuova tecnologia aiuta non soltanto (né banalmente) in quanto la coppia può comunicare *online*; bensì perché permette la gestione dei loro mutui interessi, ad esempio quelli di natura patrimoniale, allorché i soggetti non si trovino fisicamente nello stesso luogo. Basti pensare al riguardo di quanto si siano sviluppati ed evoluti gli strumenti negoziali nel mondo digitale⁶.

Nondimeno le nuove tecnologie possono avere anche un impatto negativo sul rapporto di coppia⁷. Si tenga conto degli infelici dati statistici che dimostrano il crescente numero di divorzi le cui cause sono riconducibili anche alla realtà digitale⁸. Qui non ci si riferisce soltanto alla c.d. *cyber infidelity*⁹ - dove peraltro il discorso si potrebbe riallacciare all'utilizzo dei siti per incontri; bensì alla *social media jealousy*¹⁰, e cioè all'eccessivo uso dei *social media*, che contribuiscono notevolmente ad incrinare un rapporto di coppia¹¹.

Sempre all'interno del rapporto di coppia, spostandosi al momento patologico della relazione, non sono rari i casi in cui v'è la possibilità di procedere alla mediazione in modalità *online*. Infatti, v'è la netta percezione che la mediazione tra coniugi condotta in modalità virtuale sortisca maggiori risultati rispetto a quella cui si procede in presenza. Mediare su temi così impegnativi quali quelli che sorgono nella crisi coniugale in modalità *online* permette infatti di mantenere il *focus* sugli aspetti essenziali, evitando la preminenza degli aspetti emozionali della vicenda – spesso conflittuali¹². In letteratura si rinviene spesso la convinzione che la mediazione *online* sia giunta per rimanere¹³. L'opinione di chi scrive abbraccia tale idea,

⁶ L. RUGGERI, *Informatica e contratto*, in M. Bessone, *Casi e questioni di diritto privato*, XXI *Il contratto in generale*, R. Alessi, G. Grisi (a cura di), Giuffrè, Milano, 2002, p. 1945 ss.

⁷ Recentemente sul tema, Cass., Sez. I, ord., 16 aprile 2018, n. 9384.

⁸ Con riferimento ai dati statistici riguardanti l'Italia si rinvia a <https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf>

⁹ C. EICHENBERG, J. HUSS, C. KÜSEL, *From Online Dating to Online Divorce*, cit. pp. 254 e ss.

¹⁰ Sul punto, si veda, A. MORACE PINELLI, *L'infedeltà virtuale*, cit.

¹¹ Si veda S. NARDI, *La famiglia e gli affetti nell'era digitale*, cit., p. 89 ss.

¹² Ancora C. EICHENBERG, J. HUSS, C. KÜSEL, *From Online Dating to Online Divorce*, cit., p. 255.

¹³ Ampiamente sul punto, cfr. *Digital Family Justice, From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution?*, M. Maclean, B. Dijksterhuis (eds.), Hart, Oxford, London, New York, New Delhi, Sydney, 2019.

benché nei rapporti di famiglia occorra procedere con molta cautela nell'introdurre procedure improntate all'utilizzo delle nuove tecnologie che andrebbero a sostituire il confronto personale delle parti.

Vero è che il matrimonio nel momento in cui viene contratto richiede precisi e rigorosi requisiti di forma che normalmente nella pressoché unanimità dei sistemi giuridici culminano nella cerimonia solenne officiata dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, mentre per quanto riguarda la sua fine tale rapporto nel momento del suo scioglimento richiede una forma ben più articolata che vede l'intervento dell'autorità giudiziaria. In tale senso vi sono opinioni che sulla spinta dell'affermazione di una sempre crescente autonomia delle parti nel regolare i propri rapporti patrimoniali tendono al declassamento, o *rectius* alla semplificazione della procedura volta a terminare il rapporto¹⁴. Tuttavia, da qui a soluzioni che prevedano la possibilità di divorziare *online* il passo è piuttosto breve, benché particolarmente rischioso. Il riconoscimento di ampi margini di autonomia alle parti va distinto dalla possibilità di compiere scelte arbitrarie ed avventate che una semplice procedura telematica potrebbe facilmente consentire. Ciò potrebbe comportare un incremento del numero dei divorzi – numero già considerevole nella realtà odierna¹⁵ – con l'evidente conseguenza di una possibile svalutazione dei valori della famiglia vista la possibile frustrazione di una delle componenti del rapporto in oggetto e cioè la sua durevolezza. Durevolezza, del resto, già messa a dura prova dalle moderne tendenze individualistiche anche nei rapporti del diritto di famiglia¹⁶. Certo è che argomenti basati sull'oggettivizzazione del divorzio non più fondato su ragioni di *culpa* di uno od entrambi i coniugi, uniti al *trend* della contrattualizzazione dei rapporti familiari, spingono verso una direzione che porta all'abbandono dell'intervento del giudice quale elemento di vaglio delle ragioni sottese alla rottura del rapporto. Anzi, la tendenza è quella di riconoscere

¹⁴ Particolarmente interessanti risultano le ricerche condotte nell'ambito di un progetto di ricerca dell'Università di Tilburg. Sul punto, M. CONLEY TAYLER, M. MCPHERSON, *Online Dispute Resolution and Family Disputes*, in *Journal of Family Studies*, vol. 12, 2006, Issue 2, p. 165 ss.

¹⁵ In una panoramica europea i dati, pur subendo variazioni, non sono incoraggianti. Si consulti https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics#Fewer_marriages.2C_more_divorces.

¹⁶ F. SWENNEN, *Private Ordering in Family Law: A Global Perspective*, in AA. VV., *Contractualisation of Family Law - Global Perspectives*, F. Swennen (a cura di), *Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law*, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2015.

ampi margini all'autonomia dei coniugi nella scelta di sciogliere il proprio vincolo matrimoniale. Benché vi sia in chi scriva la piena certezza della validità e dell'importanza dell'oggettivizzazione delle cause di scioglimento del rapporto, altrettanto ferma è l'opinione che da qui a divorziare con un *click* v'è una grande differenza. Chi scrive reputa che ciò influisca negativamente sulla tutela della famiglia quale primaria forma di convivenza di persone legate da un rapporto affettivo. Il divorzio "con un clic" darebbe la possibilità di accedere con troppa facilità ad uno strumento volto a terminare un rapporto che porta con sé numerose conseguenze giuridiche sia sul piano dei diritti personali e dei rapporti con i figli, sia sul piano dei diritti patrimoniali.

In tempi di pandemia occorre fare una premessa ulteriore: nello scrivere in questa sede di divorzio *online* non si vuole fare riferimento alla procedura che allo stato (pandemico) attuale in molti sistemi giuridici in una sua parte è stata trasposta in modalità *online*. Si fa, al contrario, riferimento ad una vera e propria procedura di *online dispute resolution*¹⁷.

Ancora, v'è una ferma convinzione che la modalità virtuale di risoluzione di un rapporto familiare importante come quello matrimoniale comporti il rischio di determinare una visione distorta della realtà quale emerge nel contesto virtuale. In realtà ci si pone questo quesito sin dall'inizio: è possibile (e probabile) che la realtà virtuale e quella fisica divergano, o meglio che diverga la percezione di esse, portando a differenti conseguenze e per l'effetto all'esigenza di diverse protezioni giuridiche?

Senza pretese di addentrarsi in una materia che di per sé richiederebbe una trattazione molto dettagliata, va detto che correlato all'aspetto del divorzio, v'è anche il diritto al mantenimento dell'*ex* coniuge. V'è in tale settore un incedere costante degli algoritmi, i quali rivestono un ruolo sempre più centrale nella quantificazione del diritto al mantenimento¹⁸. Il

¹⁷ Vi sono infatti diverse realtà giuridiche spesso di altri continenti, che vedono con favore l'idea di risolvere *online* le dispute familiari (*Online Dispute Resolution*). Si pensa in primo ordine al sistema giuridico australiano, a quello statunitense, ma anche quello britannico; tutti accomunati dal fatto di essere sistemi di *common law*. Si rinvia a M.A. GRAMATIKOV, L. KLAMING, *Getting divorced online: Procedural and outcome justice in online divorce mediation*, in *Journal of Law and Family Studies*, vol. 13, 2011, Issue 2, p. 1 ss.; M. CONLEY TAYLER, M. MCPHERSON, *Online Dispute Resolution and Family Disputes*, cit., p. 170 ss.

¹⁸ Si veda per una trattazione esaustiva dell'argomento legato alla sostituzione del giudice con l'algoritmo nelle controversie economiche familiari, *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, a cura di E. Al Mureden, R. Rovatti, Giappichelli, Torino, 2020.

punto è se e come l'algoritmo vada a sostituire il ruolo del giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento¹⁹.

Muovendo ad altri rapporti familiari diversi dalla relazione di coppia, l'impatto delle nuove tecnologie è forte anche nei rapporti intergenerazionali, come soprattutto nell'ambito dei diritti dei minori²⁰. Si evince a chiare lettere dalle fonti del diritto primario dell'UE quanto sia importante garantire i diritti dei gruppi vulnerabili e soprattutto la loro inclusione sociale. In tale senso la solidarietà multigenerazionale riveste un ruolo molto importante, specie in tempi di pandemia da covid-19 quando risulta di tutta evidenza quanto la partecipazione nelle dinamiche familiari dei membri più anziani della famiglia passi attraverso la loro "familiarità" con i nuovi mezzi di comunicazione²¹.

3. Diritti dei minori e mondo digitale

Un ruolo di assoluta centralità viene riservato ad una precisa categoria di soggetti vulnerabili: i bambini. Infatti, la particolare area dei diritti dei minori, allorché correlata al contesto virtuale, deve necessariamente essere considerata con attenzione e sensibilità²². Disparate sono le riflessioni che sorgono sotto il profilo giuridico rapportando i minori al

¹⁹ Per un'analisi sull'impiego dell'intelligenza artificiale si v. M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Juscivile*, 2021, 1, p. 1 ss. (testo integrale: http://www.juscivile.it/contributi/2021/1_2021/01_Franzoni.pdf). Ancora si rinvia a F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, 1/2020, p. 416 ss. (testo integrale: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2020_Donati.pdf).

²⁰ Sull'importanza della solidarietà multigenerazionale tra i molti si rimanda a Aa. Vv., *Les solidarites entre generations – Solidarities between Generations*, H. Fulchiron (ed.), Bruylant, Bruxelles, 2013. Ancora con specifico riferimento al diritto croato si v. I. MAJSTOROVIĆ, *The protection of elderly family members and the role of the state: a family law perspective*, in *The Future of Family property in Europe*, K. Boele-Woelki, J. Miles, J. M. Scherpe (eds.), Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2011, p. 163 ss.

²¹ Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GUUE, 2016/C 202/01, 7 giugno 2016, con particolare richiamo dell'art. 3.

²² Risale al 2 marzo del 2021 un esaustivo documento delle Nazioni unite sul punto. Si invita a leggere con attenzione *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*. Precisamente lo scopo del commento è di spiegare in che modo gli Stati debbano implementare la Convenzione dei diritti del fanciullo tenuto conto del contesto digitale prestando particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori. Nello specifico con riferimento all'Italia, si veda il documento elaborato nel 2017 dal Gruppo di lavoro sulla tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, attivato nell'ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*. Un simile documento è rinvenibile in molti diversi ordinamenti europei, sia concesso rimandare all'equivalente *Ombudsman* operante in Croazia: <http://dijete.hr/>. Numerose sono le modalità di interazione della persona con la tecnologia: si veda in letteratura J. ALBA-CANALS, J. MARTÍNEZ OTERO, D. AMRAM, R. G. PENZA, K. KAESLING, O. SANS-COPE, *Children's Rights in Online Environments with Social Robots: The*

mondo digitale. Da un lato, si può trattare dell'aspetto relativo alla protezione dei minori *online*, come pure riflettere sui pericoli e rischi posti dal *cyber-bullying* e dalla violenza in rete²³. Dall'altro lato, si può disaminare il ruolo che le nuove tecnologie rivestono nell'esercizio di certi diritti dei minori. Si pensi in particolare, richiamando il diritto dei minori ad intrattenere rapporti personali stabili con i genitori laddove non viva stabilmente con entrambi, al ruolo che i nuovi media hanno nella realizzazione dei diritti di visita. Tema, d'altronde, più che mai attuale in tempi di pandemia: assicurare tale diritto ai minori significa garantire il rispetto della loro vita privata e familiare. Il rispetto della vita familiare, sancito alla stregua di diritto fondamentale della persona tanto dall'art. 8 della CEDU, quanto dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, concretamente si realizza garantendo l'unità della famiglia e/o qualora ciò non sia possibile la stabilità e continuità del rapporto con entrambi i genitori²⁴. Ancora, è d'uopo richiamare altresì la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e nello specifico l'art. 9 che eleva il diritto del minore a vivere con entrambi i genitori o, nel caso ciò non sia possibile, ad intrattenere rapporti stabili con entrambi i genitori a diritto primario di ogni bambino²⁵. Non meno importante a tale riguardo è il richiamo all'art. 24 della Carta fondamentale dei diritti UE che in un evidente esempio di *cross-fertilisation* delle fonti sovranazionali rinvenendo ispirazione appunto nella Convenzione di New York, sancisce tale diritto come uno dei più importanti di cui ogni bambino deve potere godere nello spazio europeo²⁶. L'emergenza sanitaria mondiale di questi mesi ha portato a

use case study of CORP: A Collaborative Online Robotics Platform, in *Proceedings of Child-Robot Interaction Child's Fundamental Rights Workshop in conjunction with the ACM International Conference of Human-Robot Interaction (HRI2021) – (HRI '21)*, 2021, ACM, New York, NY, USA, 5 pages.

²³ Grande attenzione viene dedicata a tali temi da molte organizzazioni internazionali. Si richiama all'uopo il Consiglio d'Europa: <https://www.coe.int/en/web/children/the-digital-environment>.

²⁴ Convenzione europea dei diritti dell'uomo https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GUUE, 2016/C 202/389, 7 giugno 2016. Per un approfondimento sul processo di europeizzazione del diritto di famiglia si rimanda a S. WINKLER, *Il diritto di famiglia*, in *Temi e Istituti di Diritto Privato dell'Unione Europea*, G.A. Benacchio, F. Casucci (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 293 ss. Si veda anche A. PERA, *Il diritto di famiglia in Europa. Plurimi e simili o plurimi e diversi*, Giappichelli, Torino, 2012.

²⁵ L'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo al primo comma così recita: «gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo».

²⁶ L'art. 24 della Carta di Nizza è espressamente dedicato ai minori. Nello specifico si pone in evidenza il terzo comma che recita: «il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

constatare che tra i diritti ora più compressi nel diritto di famiglia vi sia quello alla bigenitorialità. Tale limitazione viene perlomeno parzialmente arginata dall'uso dei nuovi media che in qualche modo hanno posto le premesse per potere esercitare tale diritto in una dimensione virtuale²⁷. Le nuove tecnologie in tale contesto potrebbero venire utilizzate ben di più; ma se si pensa al delicato momento storico e lo si combina con le molte situazioni di conflitto che esistono tra *ex* coniugi o *ex* partner con figli minori non si può fare a meno di domandarsi se vi sia un abuso della situazione straordinaria vissuta nel presente. Sorge lecito domandarsi se un limitato ricorso ai nuovi media per intrattenere il rapporto con l'altro genitore nell'impossibilità di realizzare con costui un contatto fisico non sia il risultato di tattiche manipolative che purtroppo troppo spesso sono presenti nella gestione dei rapporti tra genitore (non affidatario) e figli in seguito alla frustrazione del progetto di vita familiare comune. Probabilmente tale problema emergerà con maggiore evidenza nel *post* pandemia, benché già ora se ne scorgano dei primi segnali nella giurisprudenza²⁸.

Tuttavia, i diritti dei minori che vanno richiamati ove abbinati al mondo digitale sono anche molti altri: il diritto del minore all'ascolto; il diritto all'istruzione, il diritto ad esprimere la propria opinione come anche altri che rappresentano espressione dei diritti della personalità del minore. Personalità che nella fase di evoluzione dell'autodeterminazione del fanciullo è ancora in fase di sviluppo e di cambiamento. L'impatto che il mondo digitale ha sui diritti dei minori è oggetto di grande attenzione sul piano internazionale. Infatti, sono di recente emanazione le linee guida (*Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment*) promosse dal Consiglio d'Europa, che negli ultimi decenni dimostra grande sensibilità quanto alla promozione e tutela dei diritti dei minori²⁹.

Benché i minori siano molto più abili ed a proprio agio nella dimensione virtuale di quanto non lo siano i loro genitori, essi hanno comunque bisogno di essere supportati in un

²⁷ Nello specifico con riferimento all'Italia, copiosa giurisprudenza si rinviene sul punto nei tempi dell'emergenza Covid-19. Cfr. *Diritto delle successioni e della famiglia. Rassegna di giurisprudenza, Famiglia*, gennaio/aprile 2020, a cura di L. Ballerini, pp. 1-13.

²⁸ Si veda al riguardo G.O. CESARO, *Covid-19 e diritti fondamentali nell'ambito della famiglia e dei minori: tra limitazioni ordinarie e straordinarie*, in *Familiarista.it*, 12 maggio 2020; C. SILVESTRI, *Chiaroscuri della frequentazione genitori-figli nell'emergenza coronavirus*, in *Giustiziacivile.com*, 24 aprile 2020. In particolare si v. Trib. Napoli, 26 marzo 2020, massima riportata in *Diritto delle successioni e della famiglia*, cit., p. 9.

²⁹ Si consulti <https://www.coe.int/en/web/children/the-digital-environment>. Al riguardo, Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 15 maggio 2003.

utilizzo ragionato, consapevole e sicuro delle nuove tecnologie e della rete³⁰. Di qui la centralità del ruolo della famiglia nello sviluppo, nella determinazione e nella sicurezza del minore³¹. Infatti, in letteratura si tratta molto in tempi recenti di questi temi ed in particolare della tutela della *privacy* del cybernauta minore³². Ma qui interessa in particolare porsi un altro interrogativo che riguarda il diritto di stare in rete di per sé: il diritto di accedere ad *internet* è di per sé un diritto fondamentale³³?

Facendo un passo a ritroso, già si osservava che numerosi sono i diritti garantiti ai bambini e soprattutto che sono loro diritti proprio perché sono bambini. Da un generale richiamo degli articoli più importanti della già richiamata Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli è agevole rendersi conto dell'importanza ed ampiezza dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti ai bambini³⁴. Senza pretese di offrire un catalogo esaustivo si pensi: al diritto del minore alla vita ed alla salute; al diritto del minore di vivere con i suoi genitori; al diritto ad essere informato ed esprimere liberamente la propria opinione; al diritto all'istruzione; al diritto a conoscere le proprie origini; al diritto allo sviluppo psicofisico ed emotivo ed al diritto al gioco ed allo svago. Contestualizzandoli nella realtà odierna nel mondo digitale che abbraccia i bambini in tutte le espressioni della loro quotidianità, si perviene alla conclusione che ogni bambino deve potere esercitare tali propri diritti tanto *online* che *offline*.

Da questo assunto sorgono diverse domande. Già si accennava alla prima da ricondursi al mondo digitale in sé e ha portata più ampia del solo ambito di tutela dei diritti dei minori:

³⁰ Per una trattazione completa sul punto si rimanda a E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 46 ss., come anche p. 170 ss. L'autrice spiega in maniera chiara la posizione dei soggetti deboli della rete. Nel riferirsi ai minori spiega chiaramente la distinzione tra i "nativi digitali" e gli "immigrati digitali".

³¹ Per un'analisi dettagliata del rapporto tra adulti e minori nelle società postmoderne si rinvia a AA. VV., *Adults and Children in Postmodern Societies, A comparative Law and Multidisciplinary Handbook*, J. Sosson, G. Willems, G. Motte (eds.), Intersentia, Cambridge, Antwerp, Chicago, 2019. Ancora si veda E. LIEVENS, *Protecting Children in the Digital Era, The Use of Alternative Regulatory Instruments*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2010.

³² Ancora S. NARDI, *La famiglia e gli affetti nell'era digitale*, cit., p. 39 ss.; come anche v. E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, cit., p. 98 ss.

³³ Si rinvia a S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012, p. 384 ss.

³⁴ Si richiama in questo contesto specifico l'art. 17 della Convenzione di New York del 1989 che stabilisce che «gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: (...) 5. favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18».

il diritto di accesso ad *internet* va inteso come un diritto fondamentale della persona? Sul punto si discute e connesso a ciò v'è anche l'interrogativo se l'impossibilità di accedere ad *internet* comporti di fatto una forma di esclusione sociale³⁵. In particolare ci si riferisce al fenomeno del *digital divide*, il quale può condurre ad una forma di segregazione sociale e di fatto rappresenta un'espressione delle forme della c.d. nuova povertà³⁶. Ancora una volta non sorprende che in tempi di pandemia si parli molto di *digital divide*. Si pensi ad esempio all'istruzione, alle *lezioni online* o meglio, usando un termine ricorrente in molti paesi europei, alla didattica a distanza. Sarebbe bello immaginare che tutti i minori abbiano le stesse possibilità e che l'emergenza di fatto abbia "solo" imposto un passaggio dal vecchio normale *offline* al nuovo normale *online*³⁷. Purtroppo l'accesso e l'utilizzo delle nuove tecnologie che dovrebbero servire come strumento idoneo all'adeguamento a nuove forme di esercizio di diritti fondamentali, quali nel caso dell'esempio qui portato il diritto fondamentale all'istruzione, appare essere di per sé un diritto, o meglio allo stato dell'arte un privilegio non godibile dalla totalità delle persone, *rectius* qui dei bambini³⁸. A ragione si considera che l'inclusione informatica dovrebbe essere un diritto fondamentale delle persone, altrimenti le diverse capacità economiche delle famiglie porterebbero ad una disparità di fruizione dei servizi educativi mediante strumenti tecnologici, il che rischia di creare discriminazioni tra i minori ed un isolamento dai rapporti *online*, che genera appunto un divario digitale (*digital divide*)³⁹. Ciò porterebbe in buona sostanza a conseguenze discriminatorie e per l'effetto ad un'eventuale violazione dell'art. 14 della CEDU. Riflettendo su questo divario digitale occorre sottolineare come esso non si limiti alla sola impossibilità di connettersi alla rete. Tale concetto, invece, va più a fondo e si riferisce alla conseguente impossibilità di acquisire informazioni e nozioni necessarie per essere in grado di divenire parte di tale mondo dell'informazione. Il problema fondamentale si individua nel fatto che il *digital divide* crea profonde differenze nel grado delle informazioni acquisite a seconda che un soggetto disponga o no della possibilità di accesso

³⁵ P. AROLDI, *Famiglie connesse*, cit., p. 10.

³⁶ Si legga il rapporto dell'UNICEF del 2017, *Figli dell'era digitale*, disponibile su: <https://www.unicef.it/media/rapporto-unicef-2017-figli-era-digitale>.

³⁷ Purtroppo però dati ufficiali fanno emergere un'altra realtà: <https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet>.

³⁸ Si conceda il rinvio a dati recenti pubblicati su sito delle Nazioni unite e manifestanti detto problema: <https://news.un.org/en/story/2020/12/1078872>.

³⁹ Si veda *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, cit., p. 17 ss.

ad *internet* ed ancora più in generale disponga degli strumenti informatici necessari per il raggiungimento di tale fine. Da un recentissimo rapporto pubblicato dall'Unicef emerge come addirittura i due terzi della popolazione di bambini del mondo in età scolastica non abbia accesso ad *internet*⁴⁰.

Diverse possono essere le conseguenze di questo divario, molte delle quali possono, richiamando un altro diritto fondamentale del minore, influire negativamente sul suo sviluppo psicofisico ed emotivo, come anche sul suo diritto ad essere informato⁴¹. Infatti, tale divario porta a livelli di competenze digitali diversi da soggetto a soggetto che ineluttabilmente si riflettono nelle diverse forme di manifestazione della persona e comportano diversi gradi di sviluppo della facoltà cognitive. Inoltre, dovrebbe preoccupare molto seriamente il fatto che il *digital divide* ostacoli il soggetto (minore) nell'uso cosciente e responsabile della rete.

Di qui il secondo interrogativo che ci si porge ovvero in che misura un soggetto vulnerabile, un bambino, è in grado di distinguere la realtà fisica da quella virtuale? Se il diritto di accesso ad *internet* è elevato a diritto fondamentale della persona, la rete diviene in sé uno strumento che il soggetto usa anche per l'espressione della propria personalità. Pertanto, sul piano soggettivo, diritti della personalità quali ad esempio l'onore, la reputazione, la riservatezza e l'identità acquistano una nuova dimensione, ma non diventano "nuovi" diritti⁴².

In questo delicato frangente lo sviluppo psicofisico ed emotivo del minore, che certamente passa anche attraverso la manifestazione del diritto del minore di autodeterminarsi (in misura crescente con il maturare della persona) trova espressione quale diritto fondamentale garantito ad ogni bambino anche nell'esercizio di vari suoi diritti della personalità⁴³. Il punto è: v'è differenza se tali diritti si esercitano nel mondo reale piuttosto che in quello digitale?

⁴⁰ A tale proposito si rinvia a: <https://www.unicef.org/press-releases/two-thirds-worlds-school-age-children-have-no-internet-access-home-new-unicef-itu>.

⁴¹ Si rimanda al *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, cit. 4. Nello specifico nel documento si sottolinea l'importanza delle capacità di sviluppo del minore „evolving capacities“. Testualmente «*The risks and opportunities associated with children's engagement in the digital environment change depending on their age and stage of development*».

⁴² Si legga E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, cit., p. 144 ss., con invito a disaminare l'ulteriore letteratura giuridica ivi richiamata.

⁴³ Si veda sul punto F. SCIA, *Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell'era digitale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 85 ss.; S. SICA, V. D'ANTONIO, *Privacy e Diritti della personalità in rete*, in *Manuale di diritto dell'informatica*, a cura di D. Valentino, III. ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 95 ss.

Ancora, il minore ha le capacità cognitive necessarie per interagire nel mondo digitale? Tali interrogativi sorgono in quanto si sa che *internet*, se usato in maniera inappropriata, può portare a seri rischi di manipolazione della persona. Tale manipolazione, spesso impercettibile, può pregiudicare la capacità del soggetto, ancora di più se minore, nel determinare la propria identità⁴⁴.

L'abilità dei minori di autodeterminarsi cambia in ragione dello sviluppo psicofisico sicché nell'individuare soluzioni giuridiche volte a proteggere i minori nel rispetto del loro *best interest* va considerato tale aspetto⁴⁵. In tale senso un serio rischio è rappresentato dalla discrepanza tra la reale identità rispetto a quella virtuale⁴⁶. Stante la difficoltà per i bambini di distinguere tra finzione e realtà un tanto diviene ancora più complesso, così come diventa sempre meno evidente la chiara individuazione del diritto violato posto che è difficile individuare quali siano i diritti della personalità che vanno tutelati in un mondo digitale dove per definizione pare che non esista una definizione di "vita privata"⁴⁷. In dottrina, richiamando appunto l'universo (*parallelo n.d.r.*) dei *social network*, si evidenzia chiaramente il fatto che *online* non esista il privato⁴⁸. In tale universo vi sono molti punti oscuri che creano particolare preoccupazione se associati all'incapacità del minore di gestire la propria immagine nel

⁴⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 318: «il mutamento tecnologico delle modalità di trattamento delle informazioni personali ha progressivamente alterato il rapporto tra l'identità liberamente costruita dal soggetto e l'intervento dei terzi, attribuendo all'attività di questi ultimi un peso crescente».

⁴⁵ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, cit., p. 170. Ancora si veda *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, cit., p. 9 ss.

⁴⁶ Si veda S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 319. Diversi sono gli aggettivi che l'A. usa per descrivere l'identità nella dimensione tecnologica: „inconoscibile“, „dispersa“, „instabile“ ed „esterna“.

⁴⁷ A. ASTONE, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) e i suoi riflessi sul codice per la protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 615.

⁴⁸ R. CLARIZIA, *Mercato, persona e intelligenza artificiale: quale futuro?* in *Juscivile*, 2020, 3, p. 687 ss. (testo integrale: http://www.juscivile.it/contributi/2020/3_2020/06_Clarizia.pdf). Si condivide *in toto* l'opinione dell'A. Citando testualmente: «viviamo ed abbiamo costruito una società nella quale ciascuno di noi è attore in una sorta di *Truman show*, spiato più o meno consapevolmente sui ccdd *social* di varia diffusione – mi limito a richiamare quelli più noti: Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing, Renren, Google+, Disqus, Pulse, Snapchat, Tumblr, Pinterest, Twoo, YouTube, Instagram, Vine, WhatsApp, vk.com, Meetup, Medium – che hanno in gran parte modificato le modalità di tenuta delle relazioni sociali, sicché risulta quasi "impossibile" sottrarsi alla partecipazione in uno di essi, perché talvolta ci si trova coinvolti anche inconsapevolmente o – ed è ancora peggio – consapevolmente per poter ottenere determinati risultati o svolgere determinate attività». Il tema di questo scritto non comprende profili successori, tuttavia, a proposito del destino dei *social* dopo la morte dell'utente si invita a leggere il seguente interessante contributo: S. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in *Internet e diritto civile*, C. Perlingieri, L. Ruggeri (a cura di), Università degli studi di Camerino, Scuola di specializzazione in diritto civile, Lezioni raccolte da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 435.

mondo digitale⁴⁹: tanto che l'incapacità sia dovuta all'età od al grado di maturità del minore e per l'effetto all'impossibilità di autodeterminarsi, o perlomeno alla ridotta capacità di farlo; quanto che sia dovuta alla difficoltà di rapportarsi alla rete per le ragioni dovute al divario digitale di cui si parlava poc'anzi, che comportano limitate conoscenze degli strumenti digitali adoperati⁵⁰. Sovente manca la consapevolezza che le informazioni pubblicate possono rimanere di dominio pubblico ed accessibili in rete senza limiti di tempo. Ciò può comportare serie conseguenze nello sviluppo psicofisico ed emotivo del minore che può subire una violazione del proprio diritto alla reputazione personale, in particolare alla *net-reputation*. Di qui il bisogno di continuare nella promozione dei diritti dei minori con particolare riferimento al diritto all'oblio⁵¹. Ciò può ovviamente comportare anche una violazione del diritto alla *privacy*, tema del quale in questo contesto non si tratta, benché ampiamente studiato e trattato nella letteratura giuridica degli ultimi anni in occasione della minuziosa analisi che in dottrina è stata operata in seguito all'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)⁵².

Alla luce di quanto sin ora osservato, si può concludere quanto l'identità digitale rappresenti una questione complessa soprattutto se si tratta di minori. Pertanto, nel tentativo di rispondere alla domanda posta in precedenza va ricordato un illustre esponente della dottrina là dove fa riferimento al diritto di accesso ad *internet* intendendolo quale espressione di una

⁴⁹ Ancora S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 327: «diventa sempre meno proponibile una definizione dell'identità come "io sono quel che dico di essere" sostituita da un "tu sei quello che Google dice che sei"».

⁵⁰ Al riguardo si invita a leggere il recentissimo provvedimento del 22 gennaio 2021 del Garante per la protezione dei dati personali che s'è espresso sull'applicazione Tik Tok: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524194>.

⁵¹ Una pronuncia su tutte in tema di diritto all'oblio: sentenza della Corte Giust. UE, (Grande Sezione), 13 maggio 2014 nel caso C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, ECLI:EU:C:2014:317. M. MILOŠ, *Private and public dimensions of personal data in online speech: lessons from the right to be forgotten*, in *Central and Eastern European e/Dem and e/Gov Days 2016*, in *Austrian Computer Society*, 2016, p. 451 ss.

⁵² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GUUE L 119, 4.5.2016, pp. 1-88. M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona*, cit., p. 1 ss. A. ASTONE, *L'accesso dei minori d'età*, cit., p. 614 ss.

“nuova umanità”⁵³. In altri termini, ogni soggetto ha il diritto di esercitare i diritti di cui gode in modalità *offline* allo stesso modo anche in modalità *online*.

4. Riflessioni conclusive

In conclusione, per rispondere all'interrogativo posto in apertura, secondo l'opinione di chi scrive l'impatto delle nuove tecnologie non conduce ad un radicale ripensamento od all'ampliamento dei diritti tutelati, qui nello specifico con riferimento alla vita familiare ed ai rapporti che al suo interno sorgono. La tutela giuridica delle relazioni familiari va garantita nel rispetto delle norme esistenti cui, questo sì, va semmai data un'interpretazione rispettosa della “digitalizzazione” degli interessi tutelati.

Una risposta di segno opposto comporterebbe di fatti una continua risistemazione della disciplina giuridica esistente che potrebbe pregiudicare la certezza del diritto. In pochi altri settori come nel diritto di famiglia un valore costante è rappresentato dall'incessante cambiamento della società e del mondo in cui essa esiste. Ciò tuttavia non giustifica continui ripensamenti delle regole esistenti; porta eventualmente una diversa interpretazione delle regole alla luce del contesto sociale in un determinato momento storico. Altrimenti, nell'affrontare un cambiamento così rapido come quello che sta accadendo nel presente nell'era digitale – per quel che qui interessa nel diritto della famiglia - si correrebbe il rischio che la discrepanza tra virtuale/reale e disciplina giuridica dei diritti personali esercitati “nei due mondi” divenga tale da portare di fatto a discipline parallele. La tendenza volta ad introdurre una disciplina giuridica per ogni nuova manifestazione della realtà nel contesto familiare, specie se ciò risulti da *input* tecnologici, rischia di sminuire la funzione interpretativa del giurista, chiamando magari in aiuto un algoritmo o nel futuro altre forme di intelligenza artificiale per risolvere una molteplicità di differenti problemi che sorgono nel complicato rapporto tra persona e tecnologia⁵⁴.

⁵³ S. RODOTÀ. *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Editori Laterza, La Repubblica, 2014. Risultato degli sforzi profusi dall'insigne giurista è rappresentato dalla *Dichiarazione dei diritti in Internet* che costituisce una tappa importante nel percorso volto a costruire una cittadinanza digitale.

⁵⁴ Sul rapporto tra uomini e macchine si invita a leggere S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 312 ss.

A parere di chi scrive il modo migliore per concludere queste riflessioni è quello di rimettersi alle parole di un celeberrimo scienziato: «è diventato terribilmente ovvio che la nostra tecnologia ha superato la nostra umanità» (Albert Einstein).

Abstract

Le nuove tecnologie hanno un impatto considerevole sulle dinamiche dei rapporti familiari. Non v'è, infatti, ambito del diritto di famiglia che si possa dire dispensato dai cambiamenti imposti dalla realtà virtuale nella quale, specie in tempi di pandemia, s'è trasferita grande parte della vita quotidiana delle persone e delle famiglie. Si vuole in questo lavoro analizzare l'impatto delle nuove tecnologie quanto sui rapporti di coppia tanto sui diritti dei minori nella famiglia e nella società. Attraverso l'analisi di tale impatto si individua lo scopo del presente contributo nell'interrogativo circa l'opportunità di un ripensamento del diritto di famiglia in ragione dei cambiamenti introdotti con l'avvento dell'era digitale.

Abstract

The new technologies have a considerable impact on the dynamics of family relations. In fact, there is no area of family law exempted from the changes imposed by the virtual reality into which, especially in times of pandemic, a large part of the daily life of individuals and families has been transferred. The aim of this paper is to analyse the impact of the new technologies on relationships between couples, as well as on the rights of the child in the family and in the society. Through the analysis of this impact, the aim of this paper is to question whether it would be opportune to rethink family law rules in view of the changes introduced by the advent of the digital era.

Rijeka, aprile 2021.